

(N. 1627-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE DI ROCCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1956

Modificazioni delle leggi 9 agosto 1954, n. 640, e 10 novembre 1954, n. 1087.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge regolarizza, dal punto di vista formale, prelevamenti fatti dai fondi di cui alla legge per la eliminazione delle abitazioni malsane

(legge 9 agosto 1954, n. 640) e da quelli relativi al programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione (legge 10 novembre 1954, n. 1087) in vista della esigenza di un

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pronto finanziamento di altri provvedimenti di notevole importanza economica e sociale quali:

1) provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura;

2) disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti di irrigazione in zone collinari;

3) aumento dell'autorizzazione di spesa disposta con la legge 16 ottobre 1954, n. 989, recante provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate;

4) disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico;

5) disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano.

I prelevamenti, ammontanti complessivamente a sette miliardi, sono stati effettuati: per 5 miliardi, mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57; per un miliardo e duecentocin-

quantamiloni, mediante riduzione del capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; per settecentocinquanta milioni, mediante riduzione del capitolo n. 147 del bilancio 1956-57 dello stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Se oggi non si provvedesse con l'unito progetto di legge, i provvedimenti sopra elencati non troverebbero finanziamento per l'esercizio 1956-57.

Peraltro il finanziamento globale delle due leggi da cui si sono disposti i prelevamenti, non viene decurtato, ma soltanto modificato nel tempo.

Infatti il disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione del Senato stabilisce una diversa ripartizione per esercizi finanziari, delle autorizzazioni di spesa di complessivi miliardi 168 e miliardi 35, recate, rispettivamente, dalla legge sulle abitazioni malsane e dall'altra riguardante un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione.

DI ROCCO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, è sostituito dal seguente:

« Per la costruzione delle case di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-54, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55, di lire 25 miliardi per l'esercizio 1955-56, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1956-57, di lire 26 miliardi per l'esercizio 1957-58, di lire 29 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, concernente l'at-

tuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione, è sostituito dal seguente:

« La spesa di miliardi 35 sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

esercizio 1954-55 . . .	L.	4.000.000.000
esercizio 1955-56 . . .	»	7.000.000.000
esercizio 1956-57 . . .	»	6.000.000.000
esercizio 1957-58 . . .	»	9.000.000.000
esercizio 1958-59 . . .	»	9.000.000.000
Totale . . .	L.	<u>35.000.000.000</u>

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.